

Delib.G.R. 24 ottobre 2000, n. 2140 (1)

Legge regionale 27 settembre 1991, n. 60. Interventi a sostegno della promozione turistica. Anno 2001.

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2000, n. 32.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

Vista la legge regionale 27 settembre 1991, n. 60;

Considerato che con detta legge la Regione regola gli interventi di promozione turistica sia diretti che indiretti ed in quest'ultimo caso sostiene iniziative realizzate sia da enti pubblici e privati, che abbiano sede principale o secondaria nella Regione e che promuovano manifestazioni ed iniziative idonee a sostenere l'incremento di flussi turistici sul territorio e la valorizzazione dello stesso, favorendo la migliore organizzazione e commercializzazione del prodotto turistico laziale;

Considerato che per gli interventi indiretti la Regione provvede a destinare una parte delle risorse regionali in rapporto alla legge di bilancio 2001 ad enti pubblici e ad enti ed associazioni private, nonché per iniziative turistiche a favore di portatori di handicap;

Sentito il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 ottobre 2000;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

Delibera:

Di approvare e di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la presente deliberazione che rappresenta, ai sensi della legge regionale n. 60/1991, il bando degli interventi indiretti a sostegno della promozione turistica regionale per l'anno 2001.

Di intervenire a sostegno delle iniziative realizzate entro il 31 dicembre 2001 esclusivamente nei seguenti settori e nei limiti di un solo progetto per ciascun soggetto richiedente:

- 1) mostre ed avvenimenti culturali di interesse turistico;
- 2) interventi di animazione turistica, culturale e sportiva volti alla qualificazione e conoscenza del territorio regionale;
- 3) manifestazioni enogastronomiche legate alla valorizzazione del territorio regionale;
Saranno privilegiate quelle iniziative che dimostreranno di avere un rilievo nazionale ed internazionale, con forte richiamo turistico e con ritorno di immagine attraverso mezzi di comunicazione di livello nazionale o locale (radio, TV, stampa) da dimostrare con apposita documentazione anche relativa a precedenti edizioni, nonché quelle volte alla circuitazione in diverse località del Lazio;

Di confermare per l'esame delle richieste di contributo che perverranno, la costituzione di un comitato di valutazione composto da due funzionari regionali e da tre esperti del settore turistico, nominato dal Presidente con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport.

Ai componenti esterni del Comitato di valutazione spetterà un compenso così come previsto dalla legge regionale n. 27/1996.

Di attribuire un punteggio differenziato da 1 a 6 che tenga conto nel rispetto dei criteri di cui alla legge regionale n. 60/1991, dei parametri di seguito elencati:

a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici:

dall'estero, punti 3;

dal territorio nazionale, punti 2;

dal territorio regionale, punti 1;

b) ente richiedente:

pubblico, punti 5;

privato, punti 4;

c) partecipazione finanziaria ente proponente:

oltre il 40%, punti 6;

dal 30 al 40%, punti 4;

20-30%, punti 2;

d) carattere attività

ricorrente, punti 6;

evento straordinario o innovativo, punti 5;

episodico, punti 4;

e) aree territoriali:

svilupgate, punti 2;

meno sviluppate, punti 4 (Area DOCUP);

f) stagionalità

bassa stagione, punti 3;

media, punti 2;

alta, punti 1;

g) circuitazione territoriale:

comuni in ambito regionale, punti 4;

comuni in ambito provinciale, punti 2;

un comune, punti 1;

h) diffusione attraverso mezzi di comunicazione:

TV e/o stampa nazionale, punti 3;

TV e/o stampa locale, punti 1;

i) valutazione del comitato sulla validità del progetto fino a punti 6.

Il contributo, nei limiti degli stanziamenti riservati a ciascuna iniziativa, sarà liquidato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1991, e non potrà comunque superare il 60% della spesa ammissibile documentata a consuntivo per gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico ed il 50% per enti privati.

Le domande per ottenere i contributi, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente od associazione richiedente, devono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche per la Promozione della cultura, dello Spettacolo, Turismo e Sport - Settore promozione turistica - Ufficio 1°, via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nelle domande si dovrà indicare per quale dei settori di cui sopra si intende concorrere e le stesse dovranno presentare nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla legge regionale n. 60/1991 corredate da:

1) atto costitutivo dell'ente o associazione privata richiedente redatto con atto pubblico o con atto privato registrato entro il 30 giugno 2000, nonché statuto aggiornato da cui risulti l'attuale rappresentante legale; tale vincolo non sussiste per le società a prevalente capitale pubblico;

2) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con piano finanziario ed indicazione analitica della spesa prevista, da cui si evinca la misura della partecipazione finanziaria dell'ente od associazione richiedente;

3) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti, o si intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici e ad altre strutture regionali;

Le domande sprovviste, anche in parte dalla documentazione richiesta, comportano l'esclusione delle stesse dal programma degli interventi;

I richiedenti devono altresì dichiarare nelle domande:

a) che nella realizzazione delle iniziative saranno rispettate le norme vigenti in materia di accessibilità dei luoghi per i portatori di handicap;

b) l'indirizzo completo di codice ed avviamento postale e numero telefonico al quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NOTE:

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2000, n. 32.